

» donde segue che la realizzazione non può essere indetta
 » prima di questo momento. »

B. — In seguito, tolta per transazione la causa della ditta Hoffmann & C., ma pendente quella di Alessandro Beckert, l'amministrazione del fallimento indisse per il 6 novembre 1918 il primo incanto delle stabile (senza il mobilio), pubblicandone l'avviso nel foglio ufficiale del 4 ottobre 1918. Con ricorso 10 ottobre i creditori Spillmann e Beckert insorsero contro questo provvedimento perchè prematuro secondo la decisione succitata del Tribunale federale. Il gravame fu respinto il 18 novembre 1918 dall' Autorità cantonale di Vigilanza per i motivi seguenti: Nella causa ancora pendente tra la Banca della Svizzera Italiana e Alessandro Beckert si tratta solo di sapere se il mobilio dell' albergo sia accessorio dello stabile, e cioè se il suo ricavo debba garantire solo la prima ipoteca o andare a beneficio di altri creditori ipotecari. Nulla osta quindi che lo stabile sia realizzato separatamente, poichè un esito della causa favorevole al sig. Beckert altra conseguenza non potrebbe avere se non quella di far attribuire il ricavo del mobilio a tacitamento del suo credito anzichè di quello della Banca.

C. — Da questa decisione Spillmann & Beckert ricorrono al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge domandando che venga annullato l'avviso di primo incanto del 4 ottobre 1914 ;

Considerando in diritto :

1. — A ragione i ricorrenti sostengono che, in linea di diritto, la questione da decidere è perfettamente identica a quella su cui ebbe a statuire il Tribunale federale il 5 agosto 1918. Se, infatti, caduta la causa Hoffmann & C., l'ammontare del credito vantato dalla Banca della Svizzera Italiana non è più litigioso, lo è ancora l'estensione del pegno che lo assiste. La graduatoria del fallimento Burkard non è quindi ancora cresciuta in giudicato ; contro l'ammissibilità di una realizzazione separata dello

stabile stanno quindi ed hanno tuttora pieno valore gli argomenti succitati della decisione 5 agosto 1918 del Tribunale federale, cui si fa riferimento.

L'argomento cardinale della querelata decisione, secondo il quale, se il giudizio nella pendente controversia è favorevole all'attore Beckert, il mobilio dovrà essere realizzato separatamente, non tien conto che di una delle ipotesi e non di quella, parimenti possibile, in cui venga riconosciuto alla Banca diritto di pegno anche sul mobilio, nel qual caso l'ufficio sarebbe tenuto a procedere ad una vendita globale dello stabile e del mobilio.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronunzia :

Il ricorso è ammesso.

**6. Auszug aus dem Entscheid vom 8. Februar 1919
 i. S. Christen.**

Arrestlegung auf neues Vermögen gestützt auf einen Konkursverlustschein : Wenn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, wird der diesen Betrag übersteigende Teil der verarrestierten Summe ohne weiteres frei.

Die Frage, ob der Verlustschein-Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist, fällt ausschliesslich in die Kompetenz des Richters. Ihre Bejahung ist unbedingt notwendiges Requisit einer neuen Betreibung im Sinne des Art. 265 Abs. 2. Hieraus folgt, dass wenn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, nur hinsichtlich dieses Betrages die Betreibung fortgesetzt und ein Mehr weder gepfändet noch auch, da der Arrest nur die Exekution sichern soll, verarrestiert werden kann. Ist aber, wie hier, ein Arrest bereits ausgewirkt, so wird, als weitere Folge des Gesagten, d.h. weil der Richter diesbezüglich die Unmöglichkeit einer Exekution festge-

stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbesondere kein Grund vorhanden, mit der Freigabe bis zur Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzesorien der Hauptforderung deren Schicksal und sodann kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden.

7. Sentenza 12 febbrajo 1919 nella causa Bettelini.

Limiti della competenza del Tribunale federale a statuire sull'interpretazione di disposti di legge emanati dai Cantoni in virtù dell' art. 30 capo. fin. L. E. F. — Il disposto di cui alla cif. 3 di quest' art. è da interpretarsi in senso lato: ond' è che ai Cantoni spetta la facoltà di istituire procedura speciale di esecuzione non solo in confronto dei Comuni propriamente detti ma anche rispetto a quegli enti pubblici in cui il concetto e lo scopo di pubblica utilità siano prevalenti. — Art. 30 L. E. F e 44 e seg. legge ticinese di attuazione.

A. — La legge ticinese di attuazione in tema di esecuzioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti speciali per le esecuzioni dirette contro i « Comuni ed enti pubblici », vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro « i comuni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di diritto pubblico », le disposizioni della LEF non restando applicabili in loro confronto se non « in quanto non sia diversamente previsto » (dalla legge speciale). Le disposizioni degli art. 44-55 suddetti hanno tratto sia alle Autorità preposte al procedimento, sia agli oggetti esclusi dalla liquidazione e sia alla forma stessa della procedura. Esclusi della liquidazione sono gli oggetti posti fuori di commercio (art. 46), quelli la cui proprietà non appartiene propriamente all'ente pubblico (fondazioni particolari ecc.), quelli inoltre che servono ad un servizio pubblico ed ausiliario dello Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione della liquidazione, di cui fa parte, per legge, l'ufficio ordinario

dei fallimenti, è nominata dal Consiglio di Stato (art. 49): essa cura l'allestimento dei bilanci preventivo e consuntivo, la percezione dell' imposta (art. 52), riduce le poste del bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di contributi quanto occorre per soddisfare gli interessi dei debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione è pronunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in genere, da Autorità di Vigilanza sull'operato dell'Amministrazione. L'art. 55 dispone: « nel resto si applicheranno le norme relative al fallimento. »

B. — Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano-Campagna pronunciava, con decreto 8 giugno 1918, il fallimento del « Consorzio della sponda destra della Magliasina in Caslano », istituito con decreto governativo del 27 novembre 1885 in conformità della legge cantonale sulle arginature del 9 giugno 1853. Allestita e deposta, per opera dell'amministrazione speciale, la graduatoria nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi membri del Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano e lite-consorti, con ricorso 26 ottobre 1918 interposto presso l'Autorità cantonale di Vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (Camera esec. e fall. del Tribunale di Appello), ne domandavano l'annullamento sostenendo, in sostanza, che non fosse lecito procedere alla graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, nè diffidare i creditori a stregua dell'art. 250 LEF a promuovere l'azione in contestazione ivi prevista, ma che fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti della legge speciale (art. 52 e 53), procedimento affatto diverso: che l'amministrazione, cioè, avrebbe dovuto deporre presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci (graduatoria), da contestarsi davanti a quell'autorità in via amministrativa e non davanti al giudice.

C. — Con decisione 18 novembre 1918 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il gravame allegando che una graduatoria non può essere impugnata davanti le Autorità di Vigilanza se non per vizio di forma e cioè solo ove essa